

Commissione della legislazione
c/o Municipio
Piazza Grande
6600 Locarno

Rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione sulla mozione del 6 aprile 2017 “Divieto di burkini” dell’ex On. Aron D’Errico primo firmatario, cofirmatari gli ex On. Roberto Bottani, Philippe Jaquet - Richardet (UDC) e gli On. Omar Caldara, On. Roberto e Valentina Ceschi (Lega dei ticinesi)

Locarno, 13 luglio 2020 / 19 agosto 2020

Onorevoli signor Presidente, colleghe e colleghi,

per l’evasione della mozione rubricata, la scrivente ha formato nel suo seno una sotto commissione composta dal sottoscritto relatore e dall’On. Wolf Bertoia che però, a ragion veduta, firmerà il rapporto di minoranza.

Essa va comunque pubblicamente ringraziata per l’enorme mole di lavoro svolto.

1. Premessa

In data 18/25.08.16 l’On. D’Errico aveva presentato, in uno con i colleghi menzionati, un primo atto parlamentare intitolato “*Divieto di burkini nella piscina comunale di Locarno*”.

Il petito della mozione chiedeva di vietare il burkini all’interno del Lido di Locarno (CBR) e di sanzionare la violazione del divieto con l’espulsione dalla struttura e con la multa.

Sentite le delucidazioni commissionali del 13.02.17 il primo firmatario, (con la seconda mozione che è quella in narrativa) ha modificato in modo estensivo il petito, nel senso di vietare il burkini su tutto il territorio balneare pubblico (ossia rive, foci e spiagge di fiumi e lago) e in tutti gli stabilimenti balneari aperti al pubblico.

Per quanto attiene alle penalità invece, la nuova richiesta è più restrittiva limitandosi a un generico sanzionare la violazione del divieto.

Come anticipato, la modifica è avvenuta sulla scorta delle istruzioni giuridiche della maggioranza della scrivente del 13.02.17, secondo cui, essendo il Lido di Locarno (CBR) una SA, il cui capitale sociale è suddiviso in azioni nominative sottoscritte da più comuni, vi era l’esigenza concreta di vietare l’uso del burkini all’interno delle strutture.

Ne consegue che il 06.04.17 l’On. D’Errico comunicava il ritiro della prima versione e l’inoltro della seconda nella seduta del CC del 10.04.17.

2. Approfondimento giuridico

Le problematiche giuridiche sollevate dall'atto parlamentare sono assai ardue; esse sono state l'oggetto di una disanima della sottocommissione con il vice segretario durante il mese di marzo e di ulteriori riflessioni della scrivente al completo il 27.03 e il 07.05.2018.

Intanto, va subito rimosso un ostacolo che è quello della possibilità di intervento nelle acque del lago e dei fiumi che notoriamente sottostanno al demanio cantonale; ciò non di meno i dettami dell'autonomia comunale consentono alla legislazione di ogni comune interessato di intervenire nel senso della richiesta dei mozionanti (art. 15 e 16 Cost. cant. e art. 1 e 2 LOC) sulle spiagge e sulle rive, che costituiscono come tali il territorio giurisdizionale comunale.

Per quanto concerne il demanio, fa stato in effetti la Legge sul demanio pubblico del 18.03.86 (n. 9.4.11 nella raccolta delle leggi cantonali) che sancisce che fanno parte del demanio cantonale le acque pubbliche, ossia nel nostro caso i laghi e i fiumi.

Ex. art. 4 cpv. 1 (modificato nel 2006) le acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua.

Per ragioni di sintesi si allegano gli art. 15 e 16 Cost. cant., senza citarli nel corpo del presente rapporto.

Inoltre, toccando incidentalmente il burqa (che non è tema del presente rapporto ma che sarà brevemente ripreso sub. 5. 2.) va rilevato che il divieto di dissimulazione del volto negli spazi pubblici è regolamentato dalle disposizioni cantonali della LOrP e del RLOrP direttamente applicabili alle infrazioni rilevate perseguite sul territorio comunale.

Per i dettagli, fa stato l'allegata Circolare 09.01.17 della SEL recapitata ai Municipi, alla quale si fa il più ampio riferimento.

Se per il burqa, la base giuridica è chiara, occorre invece crearla per il burkini, non prevedendo nulla in tal senso la LOrP.

Come anticipato, la maggioranza della scrivente ha attentamente ponderato la concertazione tra la libertà personale e la proporzionalità della normativa proposta, indipendentemente dal fatto che si tratti di fanatismo o meno, trattandosi in ogni caso di una sottomissione della donna del tutto inaccettabile.

Tornando al burkini, l'art. 109 cpv. 2 ROC, riserva in modo chiaro l'applicazione di leggi speciali in deroga al principio dell'art. 147 ROC.

Nell'attuale procedura di revisione del ROC, non è previsto l'inserimento di un articolo con il rimando specifico agli art. 5 LORP e 2 RLOrP.

La menzionata riserva dell'art. 109 cpv. 2 ROC appare sufficiente, essendo flessibile e adattabile a eventuali modifiche della legislazione superiore.

Per quanto attiene al burqa, le procedure contravvenzionali a Locarno sono svolte e promosse in applicazione dei seguenti disposti di legge:

- Art. 1, 2 cpv. 2, 5 cpv 1, 2, 3, della Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss)
- Art. 1, 2 lit. 1, 5 cpv. 1 e 2 della Legge sull'ordine pubblico LOrP)
- Art. 1, 2 lit.1, 2 cpv. 2 lit. b, 7 cpv. 1 e 7 cpv. 2 del Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP)
- Art. 145 e 147 LOC '

Ad eccezione di questi due ultimi articoli, per tutti le altre norme menzionate si fa riferimento all'allegato, al fine di non appesantire ulteriormente il presente già corposo rapporto.

L'art. 145 LOC dispone che il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata. Il massimo della multa è di CHF 10'000.-, riservate le leggi speciali.

Il già citato art. 109 cpv. 2 ROC riserva chiaramente le applicazioni di leggi speciali in deroga al citato principio dell'art. 145 ROC.

Nella procedura di revisione del ROC non è previsto un inserimento di un articolo con un rimando specifico agli art. 5 LORP e 2 RLORP.

Ne consegue che, a ragion veduta, appare più flessibile e subito adattabile a eventuali cambiamenti della legislazione superiore, la riserva contenuta nell'art. 109 cpv. 2 ROC.

L'art. 147 LOC regola dal canto suo la procedura del rapporto di contravvenzione.

A livello comunale, per il Bagno popolare, la base legale è costituita dalla relativa Ordinanza municipale del sugli stabilimenti balneari del 12.02.18 (n. 420. punto 1 nella Raccolta della legislazione comunale) che ha abrogato e sostituito l'Ordinanza municipale sugli stabilimenti balneari (Lido e Bagno pubblico) del 09.06.'88 (art. 14 cpv.4).

Nonostante il mozionante, nell'audizione del 06.03.17 non lo volesse, a questo punto va pur fatto un accenno alle specifiche normative vigenti che nell'Ordinanza municipale sugli stabilimenti balneari del 12.02.18 (n. 420.1 Raccolta legislatura comunale) che ha annullato e sostituito l'Ordinanza municipale sugli stabilimenti balneari (Lido e Bagno pubblico) del 09.06.'88 (art. 14 cpv. 4).

Nella sistematica della nuova Ordinanza, le norme a cui occorre far riferimento sono le seguenti:

art. 4 (Comportamento disciplina) e art. 14 e (Disposizioni finali).

Dal profilo sanzionatorio, fa testo il cpv. 2 dell'art. 14, laddove si prevede che il Comune e/o chi per esso ha diritto di espellere dal Bagno Popolare chiunque non si attiene alle disposizioni dell'Ordinanza.

Quanto al comportamento e alla disciplina valgono in particolare i cpv. 1/3 dell'art. 4 per i quali gli utenti devono attenersi alle direttive impartite dai bagnini o dal personale addetto al Bagno Popolare, rispettivamente ai frequentatori dello stesso è richiesto un comportamento corretto e rispettoso degli altri utenti e delle più elementari norme di igiene, ritenuto che l'uso del costume da bagno è obbligatorio anche per i più piccoli.

3. Riassunto dell'atto parlamentare

Nella prima versione i mozionanti si riferivano alla piscina comunale di Chiasso, unico caso in cui è in vigore il divieto.

Il sottoscritto relatore si è informato il 09.01.18 presso il segretario comunale Umberto Balzaretti che, con mail di ugual data, ha informato che Chiasso non dispone di una normativa nel senso riportato dai mozionanti.

È probabile che vi siano state delle discussioni sul burkini (magari riportate sulla stampa) ma non figurano atti parlamentari in merito.

A Chiasso la tematica è contingente, nel senso che si pone talvolta durante l'estate; vi era effettivamente stato il problema del topless che era stato risolto mediante una direttiva di prammatica ai bagnini, nel senso di non ammissione, come pure quello delle mutande indossate sotto al costume da bagno, con emanazione di una disposizione ai bagnini di non tollerare minimamente tale vezzo, già solo per una questione igienica.

Nella mozione attinente a Locarno si faceva inoltre riferimento al rispetto del buon costume, delle regole igieniche e della laicità.

Il burkini è pertanto inaccettabile sulla spiaggia e sul terreno balneabile del Bagno popolare. Come anticipato, questa formulazione è stata lasciata cadere nella versione definitiva che fa invece riferimento al fatto che ci si debba adattare ai nostri usi e costumi.

Nella seconda versione in esame, i mozionanti proponevano un interessantissimo approfondimento filosofico citando Paolo Flores d'Arcais; in particolare si tende a negare che il burkini sia frutto di una libera scelta, trattandosi invece di una schiavitù volontaria, incoraggiata da pressioni culturali e psicologiche, violenze e imposizioni:

“Una scelta è libera se chi la compie è al riparo, fin da bambino, da ogni minaccia/paura, e viene cresciuto nel progressivo esercizio dello spirito critico e dell'autodeterminazione. È possibile, che un caso di burkini su un milione abbia queste caratteristiche, ma un problema sociale (una piaga devastante come è la non libertà/uguaglianza della donna in tutte le manifestazioni) non si affronta a partire dall'eccezione, ma dalla regola”.¹

¹ Repubblica, 18.08.16.

L'allora Primo Ministro francese Manuel Valls aveva difeso la decisione di alcuni comuni francesi (sulla quale si argomenterà ulteriormente in appresso) di vietare il burkini, affermando che:

*“Il burkini non è una nuova gamma di costumi da bagno o una moda. È la traduzione di un progetto politico, di contro-società, fondato sulla sottomissione della donna”.*²

Per il resto vi è perfetta identità tra le due versioni dell'atto parlamentare.

Il burkini non ha nulla a che vedere con fattori culturali, ma è indumento ideologico, fondamentalista, retrogrado e barbaro che è incompatibile con i valori fondamentali della Svizzera.

Iniziare ad accettare i tentativi di chi vuole scardinare i nostri principi fondanti, significa rischiare di perdere a poco a poco ciò che i nostri antenati hanno costruito.

Il Ticino deve difendersi dall'islam militante e fondamentalista che attacca le nostre istituzioni, le nostre leggi, la nostra identità e la dignità umana.

Il multiculturalismo è un fallimento che ha creato ghetti e impedito l'integrazione: chi intende vivere nel nostro Paese, analogamente ad esempio alla Svezia, deve far proprie le nostre regole, che, a mente dei mozionanti, non sono negoziabili.

Purtroppo, anche alle nostre latitudini c'è il rischio di una diffusione del burkini.

La nostra città è già stata colpita in modo vergognoso dagli integralisti islamici che hanno provocato il popolo ticinese presentandosi con il burqa di fronte al Municipio e si sono fatti beffe delle nostre leggi, sfruttando anche una certa arrendevolezza di talune forse politiche che si ostinano a chiudere colpevolmente gli occhi.

Le citazioni erano riprese dal Foglio del 18.08.16, da Repubblica del 18.08.16 e dal Fatto quotidiano del 22.08.16, come sarà argomentato, seppur in ordine diverso, in appresso.

Come di consueto l'On. D'Errico ha corredato il proprio atto parlamentare con interessanti schede e documenti di approfondimento, a dimostrazione ulteriore di preparazione, impegno e serietà la scrivente esprime pertanto un grande rincrescimento per le sue dimissioni.

- Tornando alle citazioni riportate, più nello specifico si tratta in primo luogo di un articolo di Marco Marzano del 22.08.16 desunto da Il Fatto Quotidiano intitolato *“Il No del Burkini in nome dell'uguaglianza”*.

Il pragmatismo sul burkini è ragionevole ma nel complesso sbagliato, vietando *“allo Stato di farsi parte attiva nel promuovere un mutamento sociale così importante come quello che riguarda la parità di genere. Per quale ragione lo Stato dovrebbe rimanere neutrale e assistere alla riproduzione di un'eventuale discriminazione di genere? Perché non può*

² Il Foglio, 17.08.16.

essere l'Autorità politica a promuovere l'abbattimento di una disparità così visibile?...Occorre perseguire valori universali (e non occidentali, né tantomeno cristiani) nei quali ogni cittadino, di una democrazia, può e deve riconoscersi.

L'uguaglianza tra uomini e donne è certamente uno di questi...L'esibizione ostentata non deve divenire un'offesa alla civile convivenza trasformandosi in un tentativo di occupazione e conquista di un ambito (lo spazio pubblico) che deve rimanere comune e condiviso...Si inizia con l'accettare il burkini e si finisce con il trangugiare la schiavitù. Sempre in nome del rispetto per la diversità culturale."

Le donne musulmane che vanno in spiaggia con il burkini scelgono di farlo liberamente perché lo ritengono giusto?

"Con questo argomento dal pragmatismo si passa a un'istanza genericamente liberale che prevede il rispetto per le scelte altrui compiute in piena coscienza e liberalmente maturate.

Il principio è giusto ma siamo sicuri che si possa applicare a questo come ad altri casi nei quali le pressioni culturali e psichiche a conformarsi agiscono con forza inaudita?"

Non possiamo considerarle "vittime di quella stessa subordinazione psicologica e culturale" analoga ai nostri avi braccianti, poveri, ignoranti e umiliati?

"Erano davvero libere, in un altro contesto culturale e religioso, le donne che "volontariamente" si gettavano nella pira dove ardeva il cadavere del coniuge? Sono libere le donne che si sottopongono "volontariamente" alla mutilazione genitale? Il No al burkini appare quindi comprensibile e sostanzialmente giusto. A patto che sia accompagnato da motivazioni razionali".

- Successivamente è stato ripreso l'anticipato articolo "Perché è giusto vietare il burkini" di Paolo Flores d'Arcais tratto da Repubblica 18.06.16.

"Il burkini non è "una moda" (Aboudrar), è la versione da spiaggia o piscina del burqa...

Il burkini e il burqa sono due simboli di rapina conclamata ed esibita contro le donne nei loro diritti individuali – tra cui una stessa identica libertà sessuale con l'uomo – ricavati in ogni costituzione democratica.

Consentirla significa avallare e mitridatizzarsi visivamente a questa ripugnante disuguaglianza tra i sessi. Tanto più urgente da sradicare con inesausto impegno educativo/repressivo perché ancora allignante in troppi comportamenti e fondali psichici di troppi maschi occidentali... Il burkini e le vessazioni non solo simboliche che vi sono dietro massicciamente è l'espressione di un'oppressione della donna che ha una specificità religiosa: oppressione islamica".

- Da ultimo, è stato ripreso un articolo dell'Espresso del 17.08.16 "Io femminista vi dico: vietare il burkini? È giusto".

Tra i vari comuni francesi (tra i quali la città di Cannes come si riprenderà in appresso) va annoverato anche un paese della Corsica che ha vietato il burkini dopo una rissa in spiaggia.

L'allora Ministro degli esteri italiano Angelino Alfano aveva affermato che vietare il burkini sarebbe una provocazione potenzialmente capace di attirare attentati.

L'articolaista aveva allora chiesto al Ministro di riflettere sull'art. 3 della Costituzione italiana e sul significato della disposizione secondo cui *“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale indipendentemente dal sesso. Non una provocazione quindi, ma un invito a rispettare i diritti delle donne tanto faticosamente conquistati. Diritti di cui possono godere anche le donne islamiche che giungono da noi.”*

La libera scelta dopo la rivoluzione sessuale probabilmente tanto libera non era *“Dobbiamo avere rispetto degli usi e dei costumi di chi viene da un'altra cultura, ma dobbiamo mostrare alle nostre compagne emigrate i risultati delle nostre lotte, che un'altra società, più libera, è possibile, e che il burkini è una schiavitù...Le società islamiche sono fortemente castranti verso la donna. Basta vedere quelle immagini commoventi delle ragazze che, appena il loro territorio viene liberato dall'occupazione di Daesh, si sbarazzano, come prima cosa, di quelle palandrane terrificanti”*.

In altre parole occorre in conclusione conferire il diritto alle musulmane di liberarsi dalle loro gabbie.

4. Discussione e approfondimento commissionale

La scrivente ha approfondito la tematica nelle sedute del 5.12.16, del 13.02 e 06.03.17.

In particolare, nelle sedute del 05.12.16 e del 06.3.17 è stato sentito il mozionante, mentre, in aggiunta, in quella del 05.12.16 è stato sentito il vicesegretario e giurista della città Avv. Snider.

a. Seduta del 05.12.16

Il primo firmatario, ha offerto un interessante spaccato storico rilevando che la questione assume rilevanza politica, dal momento che la sottomissione della donna non riguarda la totalità dei paesi e delle culture musulmane, bensì unicamente quelle di accezione salafita.

In uno con il velo integrale (nikab) il burkini si identifica con una prigione ideologica e trasmette il rifiuto d'integrazione, essendo la vittima aggiogata e priva di possibilità di reagire.

In principio costituzionale (Art. 8 Cost. fed. – nda) dell'uguaglianza nella sua accezione di parità tra i sessi impone il rispetto di qualsiasi dissimulazione del volto.

L'illuminismo laico e il cristianesimo non hanno d'altronde mai autorizzato e imposto simili derive.

Occorre pertanto difendere le conquiste del nostro Stato liberale, tutelando con questo anche l'islam moderato.

Nel nostro paese prevale l'integrazione.

Le derive già in atto (non solo nella moschea di Winterthur, ma anche altrove) vanno combattute per non lasciare libero il campo ad ulteriori integralismi quali il matrimonio forzato.

Occorre inoltre evitare la ghettizzazione come quella di certi quartieri di Parigi, di Bruxelles e di molte altre città, ricettacoli di problemi sociali ed economici, dalla disoccupazione, alla prostituzione, alla criminalità endemica.

Da un profilo generale, chi va a combattere volontario in un paese in guerra, non milita a favore di Stati neutrali e non abbatte nessuna barriera.

D'Arcais conferma da parte sua che per la donna non si tratta di una libera scelta, ma al contrario, di una non scelta.

Se una donna è minacciata sin da bambina non può evidentemente scegliere in modo libero ma sottostà invece ai vincoli di una schiavitù volontaria.

Anche nei paesi dell'UE, la donna - ad eccezione delle realtà rurali, e di montagna in cui vige il matriarcato, che nelle nostre valli con felice evidenza costituiva il fulcro della vita dovendosi occupare della famiglia, dei figli e dei parenti anziani, della gestione della misera azienda agricola, ma anche delle proprietà mobiliari e immobiliari – ipoteche – vendite – frazionamenti, ecc. durante le assenze stagionali o definitive di mariti emigrati – viveva in un clima di oppressione.

Tornando alla realtà delle nostre montagne (in questo caso si tratta di Mergoscia), durante la lunga permanenza del marito “*il Barbarossa*”(al secolo Giacomo Rusconi notoriamente la famiglia della mamma di Piero e Giovanni Bianconi) a Placeville toccava alla moglie concretizzare le puntuali istituzioni del consorte oltre l'oceano³.

“Impartisce ordini secchi e inappellabili, il sospettoso padre – padrone (di riscontrare al più presto, di riempire fino all'ultima riga le pagine delle lettere, tanto il prezzo, ricorda, è lo stesso, di eseguire ogni sua volontà senza la minima discussione). Chiede continuamente di essere informato, lui che per natura ha poca saliva in bocca, intorno agli interessi di famiglia, case e stalle e selve e campi e orti in paese, nei monti e sugli alpi: Fattemi sapere, dice il refrain, invita le donne a non fare da sole e a domandare consiglio ai maschi, al cognato, allo zio, quando si tratta di prendere decisioni urgenti. E soprattutto comanda che si affittino i beni in montagna, che non decidano alcun lavoro senza il suo permesso, che non tengano vitelli, che facciano burro e formaggio per la famiglia, che il denaro venga impegnato nel modo più redditizio...”

Ecco allora uno stralcio di lettera del Barbarossa:

³ Renato Martinoni, *Il paradiso e l'inferno*, Storie di emigrazione alpina, pag. 131 e 133, Salvioni, Bellinzona, 2011

“quello che vi raccomando di adempire a quello che vi dicho, fatemi sapere sinceri tutti li nostri interessi, che non ricevo nessuna consolazione che quando ricevo da casa. quando non avette abastanza di un foglio di carta pretendete duve e uno e mezzo, non dovette scrivere tutto in un giorno, metette il tempo e non lasciatevi rincrescere il tempo di scrivermi. fattemi sapere se stano tutti bene i nostri figli tenetene da conto non fatte patire fame comperate da mangiare. non fategli sapere che avette comperato una vacha avette speso troppo al mio parere avette fatto male ma non siette piu a tempo. li avette spesi, vi dicho di tenerne da conto che potete ricavarne qualche cosa ma pero vi dicho di non vedere nemmeno un onza di buttiro e li vitelli di tenerli pocho tempo che potette fare qualche cosa per voi. vi dicho di vendere la robba grama e la buona mangiatela voi altri.”

A parte qualche lodevole eccezione, la donna era però vittima del sopruso e della violenza patriarcale.

D'altronde, recenti accadimenti internazionali e locali (la giornata contro la violenza nei confronti della donna di fine novembre 2017, la pubblicazione delle biografie femminili ticinesi del 19esimo e 20esimo secolo – Traccia di donne alla SES il 10.11.17 e i fatti di inizio dicembre 2017 alle Camere federali) sono lì a testimoniare⁴ che ritorsione e auto esclusione sono sempre state moneta corrente.

In questo senso possono essere predisposti interessanti collegamenti con il rapporto della scrivente relativo alla mozione sulla parità di genere.

Da parte sua, anche il cristianesimo insegna che la lapidazione non è una libera scelta.

Basti pensare al libretto dello *Stiffelio* di Verdi (librettista Francesco Maria Piave, prima rappresentazione al Teatro Grande di Trieste il 16.11.1850) e alla sua grandiosa scena finale in cui il protagonista (pastore protestante) – molto agitato aprendo il libro con voce tremante, rifacendosi ai vangeli, perdonando la moglie adultera declama cantando quanto segue: “ *Rivolto allor Gesù al popolo assemblato mostrò l'adultera che era ai suoi piedi e così disse: quelli di voi che non peccò la prima pietra scagli – perdonata, perdonata*”, acclamazione che viene ripresa dal coro prima della perorazione e dei possenti accordi finali.”⁵⁶

Certe tradizioni e certi linguaggi escludono d'acchito la possibilità di autodeterminarsi, coagulando invece problemi filosofici, sociologici e antropologici.

Ancora Marzano delucida che dopo le vampate femministe, la dignità ha subito delle limitazioni regredendo di frequente il corpo a oggetto.

Occorre dunque non arrendersi e reagire, pena l'accettazione della schiavitù.

⁴ Corriere del Ticino 01.12.17 pag..

⁵ Danilo Prefumo, *Libretto dello Stiffelio di Verdi*, pag. 55 relativo all'esecuzione in CD del dicembre del 2000 (diretta da Nicola Luisotti) presso il Teatro Verdi di Trieste, Dynamic, Genova, 2000.

⁶ Julian Budden: *le opere di Verdi*, vol. 1 da Oberto a Stiffelio, 1981, edizione italiana 1988, EDT Torino, pag. 152.

Non si tratta evidentemente di buonismo, ma di presidiare, in modo non negoziabile, principi in pericolo.

Tornando dunque al nocciolo dell'atto parlamentare che tocca aspetti balneari, non si tratta solo di igiene (come a Chiasso) bensì di motivi più profondi, tra i quali la sicurezza (Lorella Zardin (già citata nel riportato articolo dell'Espresso del 17.08.16 "lo femminista vi dico: vietare il burkini? È giusto.", una femminista che aveva provato in un giorno di caldo torrido prossimo ai 40 gradi a tuffarsi in acqua con il burkini aveva rischiato di affogare essendo l'indumento diventato di colpo molto pesante e tale da ostacolare i movimenti, il marito avrebbe dovuto sostenerla).

Ma, al di là del contesto familiare, è compito dello Stato decidere.

Dal profilo giuridico e fattuale, il burkini è la versione balneare del burka, come meglio si riprenderà in appresso (sub. 5.2.), pur non essendo questo il tema della mozione, rifiutato dal Sovrano ticinese.

Come anticipato, anche nei paesi confinanti (tra i quali Francia e Italia) il dibattito si è allargato a motivazioni più profonde.

Basti pensare che una decina di anni fa un dibattito su questi temi nemmeno esisteva. Oggigiorno, quello dei valori è giustamente un tema essenziale, occorrendo evitare la deriva che i principi di una certa classe e casta infrangano i dettami liberali mutuati dall'illuminismo e dalla Rivoluzione francese.

D'altronde, da un profilo generale, questa accresciuta consapevolezza dovrebbe trovare riscontri anche in altri cantoni, ad esempio nel vicino Vallese che ha votato la riforma totale della propria costituzione di inizio '800 il 04.03 u.s.

Il cittadino deve diventare critico e segnalare al Municipio i casi, in tutti i luoghi balneari pubblici cittadini, di donne costrette a vestirsi come decidono altri, sottostando a un'imposizione.

Nell'ambito di una discussione comune è emerso che è palese che l'applicazione pratica non sarà poliziesca e repressiva ma fondata sul buon senso.

In altre parole, la contravvenzione non dovrà subito essere elevata in prima battuta, ma tenere in debito conto il principio della proporzionalità⁷ per il quale gli atti degli organi dello Stato devono essere adeguati agli scopi (DTF 107 IV 85ss).

Dottrina e giurisprudenza precisano tale riguardo che:

- Un mezzo utilizzato deve essere idoneo raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato rispettando il più possibile la realtà individuale;

⁷ Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 171 e rel.

- Deve esistere un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le restrizioni necessarie sullo sfondo dell'interesse pubblico (DTF 101 la 522 e rif.);

Sarà operato un convincimento da parte del bagnino di turno, facendo leva in primis su ragioni igieniche e non su anchilosati parametri ideologici, fermo restando comunque che, dopo tutto, andrebbero difesi i valori cristiani, ai quali (seppur confinandoli nel privato e non più in quello della pratica religiosa⁸) la gran parte del popolo ticinese – lo si ammetta o meno – fa ancora riferimento.

L'igiene rimane comunque un aspetto sensibile e scivoloso.

Numerosi bagnanti con il costume tradizionale si immergono infatti in acqua senza aver fatto la doccia, rispettivamente con costumi sporchi.

Perseguire resterebbe comunque l'ultima ratio.

La scrivente ha deciso, non essendo attinente alla mozione, di non approfondire il tema generale della dissimulazione del volto, trattandosi evidentemente di un altro problema che esula dall'atto parlamentare e che riveste non sono rilevanze igieniche.

Il primo firmatario si è d'altronde in audizione limitato a un breve inciso relativo a una comparazione geografica a partire da Carouge / GE (che ha sbloccato la situazione – come d'altronde l'Arabia Saudita nonostante sia uno dei paesi più restrittivi), mentre massima chiusura vige ad esempio in Afghanistan e in Iran; nonostante tutto; appena riescono, le donne si mostrano truccate e in minigonna, restando comunque da stabilire se per loro scelta o per imposizione del marito.

Uno degli esempi più preoccupanti di una “*donna al collare*” e quello dei “*matrimoni forzati*”, tematica molto ampia che, per evidenti ragioni di sintesi, esula dal presente rapporto.

Sulla questione di principio della libertà personale (sancita dall'art 10 cpv. 2.Cost. fed.) non sussistono margini per deflettere; l'idea della donna come conquista va infatti fermamente respinta.

D'altronde l'islam moderato lo ha capito trovando un accettabile compromesso attorno a una certa libertà di vestirsi che, a ragion veduta, non ha ragione di essere combattuta.

- La maggioranza della scrivente ha successivamente dibattuto a lungo il tema della reciprocità, ossia la questione per la quale l'europeo in viaggio nei paesi islamici deve rispettare le usanze e le credenze del luogo, in particolare vestendosi, entrando nelle moschee, rispettivamente facendo il bagno.

Dovrebbe dunque valere lo stesso principio per il musulmano in Svizzera.

⁸ Ilaria Panzieri Hubner, *La crisi della parrocchia*, passim, 2017, Dadò Locarno.

La commissaria Camponovo, relatrice del rapporto di minoranza, si richiama al buon senso, facendo riferimento a un costume da bagno che potrebbe sostituire il vestiario imposto.

È evidente che il criterio del buon senso è quello guida anche in sede regolamentare.

Ci si riferisce a titolo esemplificativo, alla presenza di pedofili che potrebbero attirare eventuali vittime, alle figlie minorenni non custodite dalle madri mettendosi in eventuale pericolo, al caso limite dell'espletare i propri bisogni in acqua.

Sarebbe comunque pericoloso innescare una vera e propria "caccia alle streghe".

D'altronde la pubblicità stessa, per adescare i clienti, fa leva sull'avvenenza femminile (trucco, rossetto, biancheria intima, ecc.).

Evidentemente se una ragazza vuole fare la modella e presentarsi in modo provocatorio, nessun regolamento balneare potrà impartire divieti, in particolare se la giovane è avvenente.

Anche qui però si è giunti al poco edificante estremo di giovani uccise in Nigeria semplicemente perché facevano le modelle.

In conclusione di questa prima tornata di riflessioni, si è ribadito che, anche qualora conduca ad eccessi, prevale la libertà personale.

b. Seduta 13.02.17

È stata anticipata la richiesta ripresa nella successiva seduta di allargare il campo d'azione della mozione a tutti in luoghi balneabili comunali pubblici (non solo le piscine, ma anche i fiumi e il lago e le loro rive).

c. Seduta del 06.03.17

Risentito, il primo firmatario ha confermato di ritirare la prima versione per ripresentarne una seconda che tenesse conto dell'estensione – ampliamento riportati in precedenza.

In seconda battuta, l'On. D'Errico, preso atto che la scrivente fa riferimento a un'Ordinanza del 1988, ha dichiarato di voler formalmente mantenere una proposta generica, senza uno specifico riferimento ad articoli.

La maggioranza commissionale ha nuovamente espresso il proprio assenso alla forma estensiva (che è poi quella definitiva).

La relatrice di minoranza On. Camponovo, ribadendo la propria posizione dovendosi affrontare in modo globale una questione di principio, conferma la propria opposizione chiedendo di emendare il testo della mozione.

Ancora indeciso il Commissario Akai, nonostante che egli ribadisca la valenza di valori liberali dell'illuminismo – sarebbe però anche ipotizzabile adattarsi agli altri tollerando il burkini.

Sta di fatto che è emerso il problema a sapere se il divieto debba limitarsi alle acque, oppure al contrario vada esteso alle relative spiagge, ferma restando l'estensione del divieto assoluto a tutto il territorio comunale di Locarno (spiagge aperte o chiuse).

L'ipotesi della multa dovrebbe essere preceduta da un'ingiunzione che richiama al dovere di adeguarsi, rispettivamente di integrarsi.

5.

5.1. Aggiornamento

Come parzialmente anticipato, due anni fa, una dozzina di comuni francesi⁹, tra i quali la città di Cannes hanno vietato anche il costume da bagno integrale in voga presso le donne musulmane.

In particolare, secondo l'ordinanza in vigore a Cannes, anche il burkini rappresenta un rischio per l'ordine pubblico "essendo un indumento che ostenta un'affiliazione religiosa".

Secondo il Sindaco David Lisnard "è l'uniforme di un estremismo islamico".

A mente del Direttore di Azione, si tratterebbe "di un malcelato senso di intolleranza che rispecchia un po' il fondamentalismo religioso in auge, in Arabia Saudita, Afghanistan, e in altri regimi islamici".

5.2. In riferimento al burqa in particolare, ovvero sull'eventuale necessità di predisporre un'eccezione alla normativa di diritto comunale proposta.

Recentemente, il Tribunale federale ha pronunciato una sentenza che obbliga il Gran Consiglio a correggere la Legge sull'ordine pubblico (i disposti contro la dissimulazione del viso) messa a punto dalla Commissione della legislazione (relatori gli On. Ferrara Micocci e Agustoni) alla luce anche di questa sentenza – anche sulla scorta dei principi evocati dalla Corte dei diritti dell'uomo, prevedendo eccezioni al divieto anche per ragioni politiche, commerciali e pubbliche (manifestazioni – ad esempio se un cittadino sfilasse con un sindacato o per promuovere una pubblicità¹⁰).

L'elenco delle restrizioni previste dalla legislazione ticinese sarebbe troppo ristretto.

A mente di uno dei ricorrenti, gli iniziativaisti avrebbero giocato con i simboli dimenticandosi della particolarità svizzere; lo scopo del ricorso era infatti affermare la libertà laica (dunque senza valenza religiosa come cittadini elvetici).

È sempre possibile aggirare il divieto con una mascherina sanitaria (eccezione prevista) che però limita i diritti politici degli svizzeri.

La cultura di un paese non viene sottomurata con il diritto penale.

⁹ Azione 29.08.16 editoriale del Dir. P. Schiesser "C'è burka e burkini"

¹⁰ La Regione 13.10.18, pag. 3.

A mente dell'altro ricorrente, chi manifesta un'opinione politica portando una maschera, non può essere considerato pericoloso.

La rilevanza della sentenza potrebbe estendersi al Canton San Gallo, il cui sovrano il 23.09.2018 ha approvato il principio del divieto di dissimulare il volto¹¹, come pure alla legislazione federale (qualora l'iniziativa costituzionale proposta fosse accolta dalle Camere).

A mente della citata co relatrice Ferrara Micocci, si tratterebbe, come fatto sin ora, di continuare ad applicare il buon senso, mantenendo in ogni caso l'avvertimento, secondo cui l'agente di polizia ferma la persona, spiega e, soprattutto se si tratta della prima volta, non la multa nemmeno, applicando così il principio della proporzionalità esaustivamente delucidato in precedenza.

Il corelatore On. Agustoni si spiega con un esempio calzante, nel senso che neanche il legislatore francese immaginava che un poliziotto avrebbe multato una persona che pubblicizzava un determinato prodotto, travestito per esempio da coniglio.

Alla fine, si tratta soprattutto di una questione di buon senso.

- Un'altra recente sentenza del Tribunale federale merita di essere succintamente ripresa – quella con la quale è stata dichiarata irricevibile l'iniziativa popolare dell'UDC/VD (riuscita in marzo 2016) che mirava a proibire il velo islamico nelle scuole, motivando che la libertà religiosa sarebbe violata.

Rettamente il Direttore del Mattino¹² ha commentato che molto probabilmente si tratterebbe piuttosto della libertà di genitori (evidentemente radicalizzati) di costringere le figlie a girare con il velo.

Allora si sarà liberi di andare a scuola con lo scolapasta in testa!

L'On. Quadri ha poi argomentato (in modo ancor più condivisibile) che nei paesi musulmani nessuno scolaro potrebbe permettersi di presentarsi in aula addobbato di crocifissi o rosari.

“La sentenza dei legulei del Tribunale federale è l'ennesima calata di brache davanti all'islamizzazione della Svizzera.”

Ma è palese che a questo punto il discorso diventi più ampio e si faccia ideologico sulla scia della sciagurata (nel frattempo ritirata) iniziativa popolare per la modifica della Costituzione cantonale *“Ticino laico”*¹³¹⁴ che non andava sottovalutata ma che avrebbe dovuto al contrario essere combattuta.

Avrebbe dovuto essere rottamato l'articolo della Cost. cant. che riconosce alla Chiesa cattolica e a quella evangelica lo statuto di ente di diritto pubblico.

Così sarebbe stato sublimato il multiculturalismo ottenendo che la nostra religione non possa più godere di alcun *“privilegio”* rispetto a quelle dei migranti economici, mandando al

¹¹ Le Temps 20.09.18, pag. 12.

¹² Lorenzo Quadri, Il Mattino, 15.09.18, pag. 14.

¹³ Lorenzo Quadri, Il Mattino della domenica, 15.10.18, pag. 12.

¹⁴ Formulario iniziativa.

macero le nostre radici indiscutibilmente cristiane, spianando la strada all'islamizzazione e cancellando sul nascere ogni parvenza di resistenza all'indottrinamento.

Volendo difendere lo stato illuminista e liberale si combatte il cristianesimo e si cancella la nostra identità.

Non si tratta di difesa della laicità dello Stato, ma di evitare di demolire la nostra identità cristiana.

Credendo di tornare alle lotte tra Stato e Chiesa¹⁵ che hanno insanguinato il nostro Ottocento, non ci si rende conto che l'integrazione dell'Islam radicalizzato non è possibile.

5.3. Tornando al tema della mozione, ossia al burkini, naturalmente la Sezione cittadina del PS¹⁶ ha anticipato il siluro sulla presente mozione rifacendosi all'opinione del Vicepresidente della Sezione cittadina del PLR Prof. Monti secondo cui si tratterebbe di un *"falso problema con il rischio semmai di alimentare paure irrazionali"*.

Ora, con tutto il rispetto, i sottoscritti Commissari non possono deflettere dalla loro coerente opinione, anche perché si abbina la tematica a quella sul voto segreto in tema di naturalizzazioni che recentemente aveva spaccato il Consiglio comunale.

Il tema viene poi allargata anche all'esposizione della bandiera del Consiglio d'Europa a Palazzo Marcacci, mozione che è stata appena rapportata dalla scrivente.

È vero che a Locarno quasi la metà della popolazione è di origine straniera.

Ciò non giustifica però calpestare completamente i valori della nostra civiltà, che sono sì quelli liberali, ma anche quelli cattolici e conservatori.

Rettamente dunque il Mattino della domenica¹⁷ ha stigmatizzato la presa di posizione del PS, supportato dall'articolo¹⁸ della Sezione cittadina della lega dei ticinesi.

A preoccupare è l'insistenza con cui il PS reitera le proprie prese di posizione contro la Svizzera e gli svizzeri:

"...sì a burqa.

Questo per quanto concerne Il Mattino.

E per finire, il comunicato della Lega di Locarno, intitolato *"Burkini e amnesie selettive"*.

Sta di fatto che, lungi dal non proporre più nulla di concreto, la Lega, in uno con l'UDC, si è, da un profilo generale, viepiù fatta paladina delle tradizioni della nostra patria sostituendo, spiace a dirlo, il PPD che invece, in particolare, da troppo tempo non lo ha più fatto, subendo di conseguenza una continua erosione di consensi.

Non si tratta evidentemente qui di difendere d'ufficio la Destra, ma al contrario di riconoscerle ciò che è dovuto.

¹⁵ Raffaello Ceschi, Ottocento Ticinese, Dadò, Locarno, 1988, pag. 112.

¹⁶ La Regione, 20.07.18, pag. 19.

¹⁷ Mattino della domenica, 22.07.18, pag. 13.

¹⁸ La Regione 21.07.18, pag. 9 e 23.

D'inciso, la Sezione cittadina della Lega, tra le varie proposte, in diverse delle quali in prima fila si è trovato anche il sottoscritto relatore, ha avanzato anche la riqualifica della Rotonda di Piazza Castello e la lotta all'accattonaggio e al degrado in zona Castello.

Tornando al nocciolo del presente atto parlamentare, rettamente la Lega annota che *“vietare il burkini significa opporsi all'integralismo islamico e chiedere a chi viene in Svizzera di integrarsi”*; i socialisti invece sono disposti a tollerare i soprusi verso le donne e a lasciar proliferare l'integralismo islamico.

Giunti a questo punto, incidentalmente è pur giusto rilevare che, aldilà di tutto l'impegno/dovere istituzionale profuso dalla scrivente, non solo il tema del burqa, ma anche quello del burkini è tutto sommato un tema del quale si parla, ma che non interessa più di quel tanto, come autorevolmente è stato espresso dal portavoce della federazione delle organizzazioni islamiche Pascal Gemperle¹⁹ *“Anch'io sono contro il burqa.*

Ciononostante, è bene rilevare che la CEDU, contrariamente al comitato ONU ha stabilito che il divieto di burqa è perfettamente compatibile con i diritti umani.²⁰

L'articolista si riferisce al divieto francese, su cui è stato modellato quello ticinese, come pure al divieto di dissimulazione del volto che prossimamente sarà oggetto di una votazione federale.

Di segno contrario il resoconto su un recente studio delle Università di Zurigo e Friburgo, secondo cui i giovani mussulmani che vivono in Svizzera respingono la società e i modi di vita occidentali con percentuali inquietanti.

Per terminare sembra doveroso fare un breve accenno al fondo del Dir. Pontiggia *“società (burqa e niqab) tra diritti civili e vivere insieme”*²¹.

L'articolista denuncia schieramenti che possono sembrare sorprendenti, nel senso di liberali favorevoli alla limitazione di una libertà e di progressisti difensori di un retrogrado atto di sottomissione della donna.

Ci si riferisce (analogamente al Mattino) alla decisione del 23.10.18 del Comitato dei diritti dell'uomo delle nazioni unite (composto da 18 esperti non giuristi) sui ricorsi di due donne francesi.

Orbene, la legge francese (che prevede un divieto pendente/esequuto) violerebbe i diritti civili e politici poiché costituisce una forma di discriminazione fondata sul sesso e sulla religione, con l'assurda conseguenza di un risarcimento per il pregiudizio subito.

Le conclusioni sono diametralmente opposte a quelle della storica sentenza della CEDU (che è invece un organismo giudiziario) che aveva invece respinto un analogo ricorso di

¹⁹ Corriere del Ticino, 15.10.18, pag. 7.

²⁰ Mattino (Lorenzo Quadri), 28.10.18, pag. 29 e 11.11.18, pag. 29.

²¹ Corriere del Ticino, 25.10.18, pag. 1 e 2.

una donna francese contro la stessa legge, giustificando il divieto sul concetto del “vivere insieme”.

Il viso aperto, riconoscibile in pubblico è un’esigenza minima, mentre la chiusura opposta a terzi è una lesione del diritto di evolvere in uno spazio di sociabilità.

6. Conclusioni

A seguito della proposta di accoglimento della mozione nel ROC, andrebbe dunque inserito un nuovo articolo 107 f ROC “*Uso del burkini*” del seguente tenore:

cpv. 1: “L’uso del burkini è vietato al Bagno Popolare, come pure sulle rive e sulle spiagge pubbliche del fiume Maggia e del Lago Maggior in territorio giurisdizionale di Locarno”.

cpv. 2: “Agenti di polizia, bagnini e personale procederanno in analogia all’art. 14 cpv. 1 dell’Ordinanza municipale sul Bagno Popolare di Locarno che prevede l’espulsione di chiunque non si attiene alla stessa.

cpv. 3: Dopo delucidazione e avvertimento, solo in caso di recidiva, si applica l’art. 109 cpv. 2 ROC.

- per questi fatti e motivi –

Considerate tutte le disposizioni invocate e in concreto applicabili alla fattispecie, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in sede di dibattito in Consiglio comunale, si propone a codesto consesso di voler cortesemente

risolvere:

1. La mozione è accolta.

§ È di conseguenza approvato l’inserimento di un nuovo art. 107 f ROC “*Uso del burkini*” del seguente tenore:

cpv. 1: “L’uso del burkini è vietato al Bagno Popolare, come pure sulle rive e sulle spiagge pubbliche dei fiumi Maggia e del Lago Maggior in territorio giurisdizionale di Locarno”.

cpv. 2: “Agenti di polizia, bagnini e personale procederanno, in analogia all’art. 14 cpv. 1 Ordinanza municipale sul Bagno Popolare di Locarno.

cpv. 3: Dopo delucidazione e l’avvertimento, solo in caso di recidiva, si applica l’art. 109 cpv. 2 ROC.

Con ogni ossequio

Firmato:

Belgeri Mauro (relatore)

Bosshardt Marco

Caldara Omar

Ferrioli Annamaria

Allegati:

- documenti di approfondimento della mozione (8 slide)
- 3 articoli Repubblica 18.08.16, l'Espresso 17.08.16 e Il Fatto quotidiano 22.08.16.
- estratti normative citate nel rapporto Cost. cant, Ldiss, LOrP e ROrP.
- Circolare SEL/ Municipi dei comuni interessati 09.01.17;

MOZIONE

Divieto di burkini nella piscina comunale di Locarno




ARON D'ERRICO

Consigliere comunale – Primo firmatario

COSA CHIEDE LA MOZIONE

- **Vietare il burkini** all'interno del **Lido** di Locarno (Centro Balneare Regionale).
- **Sanzionare** chi viola il divieto: **espulsione** dalla struttura e **multa**.



CONTESTO

- Diffusione dell'**integralismo islamico** in UE e in CH.
- **Attacchi** dell'islamismo alle **istituzioni** e ai **valori** dello **Stato liberale e democratico**.
- **Francia:** nell'estate 2016, **30 Comuni** (di vario orientamento politico) vietano il burkini.
- **Ticino:** vietato solo nella piscina di **Chiasso**, dove ad una donna in costume integrale è stato vietato di entrare in acqua.

COSA È IL BURKINI

- Primo ministro francese **Manuel Valls:** *"il burkini non è una nuova gamma di costumi da bagno o una moda. È la traduzione di un progetto politico, di contro-società, fondata sulla sottomissione della donna"*.
- Costume integrale simbolo **dell'ideologia pericolosa e conquistatrice** del fondamentalismo islamico, **strumento di oppressione** che calpesta la dignità delle donne.
- **Indumento ideologico** che comunica il **rifiuto d'integrazione** e il **rigetto dei nostri valori**.

ARGOMENTI A FAVORE

- **Difendere lo Stato liberale e democratico** dagli attacchi sottili del fondamentalismo islamico.
- **Incompatibilità** con i nostri valori fondanti.
- Lo Stato deve **favorire l'integrazione e contrastare la ghettizzazione**.
“Per quale ragione lo Stato dovrebbe **rimanere neutrale e assistere alla riproduzione di un'evidente discriminazione di genere?** Perché non può essere l'autorità politica a **promuovere l'abbattimento di una disparità così visibile?**”
(Marco Marzano, sociologo)

ARGOMENTI A FAVORE

- **Non è una libera scelta!** Pressioni culturali e psicologiche, violenze, imposizioni, “schiavitù volontaria”.
- “Una scelta è libera **se chi la compie è al riparo, fin da bambina, da ogni minaccia/paura**, e viene cresciuta nel progressivo esercizio dello spirito critico e dell'autodeterminazione.
È possibile che un caso di burkini su un milione abbia queste caratteristiche, ma **un problema sociale (una piaga devastante come è la non-libertà/eguaglianza della donna** in tutte le sue manifestazioni) non si affronta a partire dall'eccezione, ma dalla regola.”
(Paolo Flores D'Arcais, filosofo)

ARGOMENTI A FAVORE

➤ **Tutelare la dignità delle donne:** “i salafiti vogliono la **separazione dei sessi**, la logica dell’apartheid. La liberazione della donna è stata raggiunta attraverso il corpo, la **regressione dei suoi diritti** pure.”

(Céline Pina, politica socialista francese)

➤ **Non essere arrendevoli** con l’islamismo: “**Si inizia con l’acceptare il burkini e si finisce con il trangugiare la schiavitù**. Sempre in nome del rispetto per la diversità culturale.”

(Marco Marzano, sociologo)

ARGOMENTI A FAVORE

➤ **Motivi igienici** e di tutela della **salute pubblica**.

➤ Motivi di **sicurezza** delle bagnanti.

“Parlo del burkini dopo averlo provato. [...] **Quando esci dall’acqua diventa pesantissimo**, e infatti molte si fanno aiutare dagli uomini perché potrebbe esserci il **rischio di annegare**”.

(Lorella Zanardo, attivista diritti delle donne)

Perché è giusto vietare il burkini

di *Paolo Flores d'Arcais*, da *Repubblica*, 18 agosto 2016

La proibizione del burkini costituisce una giusta misura in difesa dei “principi di laicità”, come recita l’ordinanza del sindaco di Cannes, o viola la libertà personale e fomenta l’islamofobia, come ha sostenuto su queste pagine lo scrittore francese Bruno-Nassim Aboudrar (e con lui tanti altri in tutta Europa)?

Il burkini non è “una moda” (Aboudrar), è la versione da spiaggia o piscina del burqa, con cui padri e mariti islamici non catafrattamente fondamentalisti vollero concedere alle loro donne la possibilità di prendere un bagno, riaffermando al contempo la loro non-libertà sessuale di essere viste, desiderate e liberamente contraccambiare. Del resto Tariq Ramadan, una star dell’islamismo considerato “riformatore” dal sottomesso pensiero occidentale finto- liberal, predicava (ad Abidjan; a Parigi e Londra si arrampica sugli specchi) che “non è permesso alle donne fare sport in condizioni che svelano il loro corpo agli uomini”.

Il burkini e il burqa sono due simboli di rapina conclamata ed esibita contro le donne nei loro diritti civili individuali — tra cui una stessa identica libertà sessuale con l’uomo — ricamati in ogni costituzione democratica. Consentirla significa avallare e mitridatizzarsi visivamente a questa ripugnante diseuguaglianza tra i sessi. Tanto più urgente da sradicare con inesausto impegno educativo/repressivo, perché ancora allignante in troppi comportamenti e fondali psichici di troppi maschi occidentali.

Di più: la “proprietà” maschile sul corpo della donna che burqa e burkini sbandierano, in molte comunità islamiche ghettizzate è solo la punta dell’iceberg di un’oppressione sessuale che ha i nomi tragici di matrimonio coatto e prima ancora mutilazione sessuale delle bambine, pratiche dalla diffusione enorme che si preferisce ignorare. Raccapriccianti sofferenze che durano tutta la vita e che rimuoviamo perché non riusciremmo più a considerarci civili e a non fare nulla (eguale comportamento abbiamo verso la schiavitù delle braccia “nere” in agricoltura in Campania e Sicilia). Per non parlare della moneta corrente di bastonate e altre punizioni per qualsiasi

comportamento femminile anche minimamente “emancipato” agli occhi del maschio credente e padrone .

Raccontarsi che indossare burqa o burkini può essere una libera scelta è il colmo dell'ipocrisia. Una scelta è libera se chi la compie è al riparo, fin da bambina, da ogni minaccia/paura, e viene cresciuta nel progressivo esercizio dello spirito critico e dell'autodeterminazione. È possibile che un caso di burkini su un milione abbia queste caratteristiche, ma un **problema sociale (una piaga devastante come è la non-libertà/eguaglianza della donna in tutte le sue manifestazioni)** non si affronta a partire dall'eccezione, ma dalla regola.

E la realtà diffusa è che **il burkini (e le vessazioni non solo simboliche che vi sono dietro, massicciamente) è l'espressione di una oppressione della donna che ha una specificità religiosa: oppressione islamica.** Se c'è un islam capace di garantire assoluta eguaglianza/ libertà sessuale alla donna si faccia avanti e rompa ogni omertà (le religioni cristiane non lo hanno fatto, finché non sono state travolte dalla secolarizzazione dei costumi).

Questa è islamofobia? Personalmente sono religiosofobo, perché considero tutte le religioni una minaccia per l'eguaglianza e per la ragione. Ma oggi, per motivi storici stranoti, l'islam è più minaccioso delle altre. Questo non mi impedisce di cercare il confronto.

Naturalmente non ci può essere integrazione nei valori repubblicani se non si offrono all'immigrato le effettive possibilità di “essere simile” sotto il profilo economico, sociale, culturale, cioè un eguale diritto al perseguimento della felicità, per dirla con Jefferson. E le risorse necessarie (che esistono, nelle mani di minoranze straricche) scateneranno razzismi, se prima non si sarà garantito a tutti i cittadini italiani il benessere sicuro di un welfare in espansione.

Ma questo è un altro... No: questo è lo stesso imprescindibile discorso.

(18 agosto 2016)

Zanardo: "lo femminista vi dico: vietare il burkini? È giusto"

L'Espresso, 17 agosto 2016

Lozella Zanardo si è messa nei panni di una musulmana. Letteralmente. Ha indossato in spiaggia il burkini, il **controverso costume integrale tanto amato dai fondamentalisti islamici**. E ha capito che no, non va per niente bene. L'attivista dei diritti delle donne, famosa per i suoi studi sulla rappresentazione mediatica del corpo femminile, spiega in questa intervista perché secondo lei è giusto vietarlo.

In Francia il Comune di Cannes ha bandito il burkini perché è una «ostentazione dell'appartenenza religiosa». Lo stesso ha fatto un paese della Corsica dopo una rissa in spiaggia. Lei cosa ne pensa?

«Come femminista italiana e attivista dei diritti delle donne penso che sia corretto vietare l'uso del burkini. Lo dico con circospezione, perché sono casi complicati e siamo davanti a qualcosa di nuovo per la nostra società. Ovviamente il velo è diverso, è un segno di modestia per chi lo porta. Ma **il burkini è un capo d'abbigliamento che, come il burqa e il niqab, cela in modo pesante il corpo, e soprattutto posso dire che indossarlo non è frutto di una libera scelta delle donne**»

Il Ministro degli Interni Angelino Alfano ha detto che vietarlo «sarebbe una provocazione potenzialmente capace di attirare attentati».

«Rileggo l'articolo 3 della nostra Costituzione e chiedo al Ministro dell'Interno di riflettere su cosa significhi che **tutti i cittadini hanno pari dignità sociale indipendentemente dal sesso. Non una provocazione quindi, ma un invito a rispettare i diritti delle donne tanto faticosamente conquistati. Diritti di cui possono godere anche le donne dell'Islam che giungono da noi**»

Non tutte le femministe saranno d'accordo con lei.

«È vero. Voglio aggiungere che esprimo questa posizione nel profondo rispetto per le donne musulmane e per il mondo arabo. Ho girato un documentario in Iraq, e vengo spesso invitata nei Paesi arabi a convegni sulla questione femminile. Sono temi con cui discuto molto con le mie amiche egiziane, ad esempio. Ma il mio discorso non è "intellettuale", non è teorico. Il mio femminismo è molto pratico. **Infatti parlo del burkini dopo averlo provato**»

In spiaggia?

«Sì, in Turchia. E posso assicurarvi che a 40 gradi, sulla sabbia, è davvero intollerabile. È una tuta che ricorda quella dei sommozzatori, ma, perché non corra il rischio di fasciare troppo il corpo e renderlo a suo modo sensuale, è un po' larga e ha anche una mantellina. **Quando**

esci dall'acqua diventa pesantissimo, e infatti molte si fanno aiutare dagli uomini perché potrebbe esserci il rischio di annegare»

Quindi qui non può valere, come dire, che “il corpo è mio e lo gestisco io”, che ognuno ha il diritto di vestirsi come vuole?

«Conosco donne che sostengono di indossarlo come libera scelta. Ma in questi casi penso a quella volta che mia nonna, che è del 1910, mi ha detto: “Sai Lorella, noi ci tenevamo proprio a sposarci vergini”. Era davvero una loro libera scelta? Può darsi, ma come mai dopo la rivoluzione sessuale non è più stato così? Abbiamo scoperto che forse tanto libera non era. Dobbiamo avere rispetto degli usi e dei costumi di chi viene da un'altra cultura, ma dobbiamo mostrare alle nostre compagne immigrate i risultati delle nostre lotte, che un'altra società, più libera, è possibile, e che il burkini è una schiavitù»

Che cosa ci dice il burkini delle società in cui si è diffuso?

«Che sono società fortemente castranti verso la donna. Basta vedere quelle immagini commoventi delle ragazze che, appena il loro territorio viene liberato dall'occupazione di Daesh, si sbarazzano come prima cosa di quelle palandrane terrificanti. Penso alle parole della femminista egiziana Mona Eltahawy, che a 15 decise di mettersi l'hijab perché voleva dare all'uomo un messaggio di modestia, ma poi dopo 4 anni se lo tolse, perché capì che il problema non era lei, ma era l'uomo, lo sguardo dell'uomo. «Volevo sentire il vento nei capelli», disse. È una battaglia decisiva, e dobbiamo fare attenzione, perché anche nella laica Turchia vediamo pericolosi passi all'indietro»

In Francia però il dibattito su questi temi c'è. In Italia non le sembra che finora sia mancato, sia in politica sia nel mondo intellettuale? Che, visto che siamo in tema di spiagge, mettiamo la testa sotto la sabbia?

«In Italia il dibattito è azzerato dalla paura di sembrare razzisti, di alimentare la propaganda di Salvini. Ma io sono di sinistra, sono femminista e per le frontiere aperte, eppure difendo il diritto delle musulmane di liberarsi delle loro gabbie. L'immigrazione dovrebbe essere un'apertura alla cultura altrui, alla conoscenza dei diritti, degli usi e dei costumi degli altri popoli. Quando viaggio nel mondo arabo, anche da sola, mi vesto con semplicità, con un velo leggero, un jeans o un pantalone. E anche le donne arabe potrebbero avere lo stesso rispetto per le nostre lotte, quando vivono in Italia. Invece a Milano si vedono sempre più queste scene tristissime in tram, con donne bardatissime e sudate con accanto i loro uomini tutti freschi, in bermuda, a gambe aperte. Ci sta bene così? A noi femministe sta bene così?»

[...]

Il no al burkini in nome dell'eguaglianza

di Marco Marzano, da il Fatto quotidiano, 22 agosto 2016

Nella balneare e battaglia d'opinione sul burkini è forte la tentazione di abbracciare un approccio pragmatico: vietare il burkini è una decisione autoritaria che non servirà certo a scoraggiare l'atavica subordinazione femminile nella cultura musulmana e anzi finirà con l'apparire un atto di ostilità verso l'Islam, che accrescerà il risentimento verso la cultura e la politica occidentali. Seguendo quest'approccio, l'emancipazione femminile nel mondo musulmano dovrà far seguito esclusivamente a un cambiamento sociale spontaneo interno, che il resto della comunità politica non potrà che attendere in rispettoso silenzio, consentendo nel frattempo anche alle donne arabe più religiose e tradizionaliste una nuotata nel Mediterraneo.

Il punto di vista pragmatico sul burkini è ragionevole, ma io credo che nel complesso sia sbagliato: vieta allo **Stato di farsi parte attiva nel promuovere un mutamento sociale così importante come quello che riguarda la parità di genere.**

Per quale ragione lo Stato dovrebbe rimanere neutrale e assistere alla riproduzione di un'evidente discriminazione di genere? Perché non può essere l'autorità politica a promuovere l'abbattimento di una disparità così visibile? Non in nome di una fantomatica ideologia laicista, ma in quello dell'impegno a perseguire **valori universali (e non occidentali, né tantomeno cristiani) nei quali ogni cittadino di una democrazia può e deve riconoscersi. L'eguaglianza tra uomini e donne è certamente uno di questi.**

Vi sarebbero laicismo ideologico e totalitarismo etico solo se lo Stato, come avveniva ad esempio nell'Albania di Hoxha, promuovesse l'ateismo, scoraggiasse i cittadini dal recarsi nei templi o dal seguire i precetti delle diverse religioni. Ma non è questo quello che è avvenuto in Francia negli ultimi anni con i provvedimenti che hanno limitato l'esibizione di simboli religiosi negli spazi pubblici. La legislazione francese non ha mai scoraggiato l'appartenenza religiosa, ma ha solo impedito che l'esibizione ostentata di simboli identitari (dalle croci alle kippah, ai veli e oggi ai burkini) divenisse **un'offesa alla civile convivenza, trasformandosi in un tentativo di occupazione e conquista di un ambito (lo spazio pubblico) che deve rimanere comune e condiviso.**

La cultura della laicità francese non merita molte delle critiche che le sono state mosse, ma dovrebbe essere esportata rapidamente in altri luoghi d'Europa. Per scoraggiare la discesa lungo quel piano inclinato che porta, nel nome di un malinteso multiculturalismo, ad accettare un numero crescente di eccezioni al rispetto dei valori fondanti della convivenza sociale. **Si inizia con l'accettare il burkini e si finisce con il trangugiare la schiavitù. Sempre in nome del rispetto per la diversità culturale.** Una deriva da evitare, ad esempio, ispezionando con attenzione, e sempre seguendo l'esempio di una legge francese del 2001, la vita interna delle tante organizzazioni settarie proliferate nel cristianesimo occidentale nell'ultimo mezzo secolo.

“Ma le donne musulmane che vanno in spiaggia in burkini scelgono di farlo liberamente, perché lo ritengono giusto”. Con questo argomento dal pragmatismo si passa a un'istanza genericamente liberale che prevede il rispetto per le scelte altrui compiute in piena coscienza e liberamente maturate. Il principio è giusto, ma siamo sicuri che si possa applicare a questo come ad altri casi nei quali le pressioni culturali e psichiche a conformarsi agiscono con forza inaudita?

E anche se si trattasse di una scelta apparentemente libera da parte delle donne musulmane, non potremmo concludere che si tratta di uno degli innumerevoli casi storici nei quali le persone compiono delle scelte lesive della loro dignità umana e contrarie ai loro interessi a non essere discriminate? Non possiamo considerarle **vittime di quella stessa subordinazione psicologica e culturale** che ha fatto sì che tanti dei nostri avi braccianti poveri e ignoranti accettassero come parte dell'ordine naturale e volute da Dio le tante umiliazioni che subivano dai potenti? **Erano davvero libere, in un altro contesto culturale e religioso, le donne che “volontariamente” si gettavano nella pira dove ardeva il cadavere del coniuge? Sono libere le donne che si sottopongono “volontariamente” alla mutilazione genitale?**

Il no al burkini appare quindi comprensibile e sostanzialmente giusto. A patto che sia accompagnato da motivazioni razionali e non da una forma di discriminazione verso l'Islam o dal tentativo di ingraziarsi le simpatie dell'elettorato lepenista in vista delle elezioni presidenziali. Perché sia così è necessario che si accompagni ad una lotta verso tutte le altre forme di discriminazione (economica, politica, culturale, materiale e simbolica) delle donne e di qualsiasi altro gruppo sociale, in qualunque contesto (non solo religioso). Quel programma semplice, ma straordinario presentato a Parigi nel 1789 è ancora lontano dall'essere realizzato.

(Costituzione cantonale)

TITOLO IV

Organismi sociali

Compiti pubblici

Art. 151 1I compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

2Il Cantone promuove la collaborazione e la solidarietà fra i Comuni e favorisce uno sviluppo equilibrato fra le varie regioni.

3Nell'assolvimento dei compiti pubblici, Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi pubblici, in particolare in materia di strutture scolastiche e di prestazioni sociosanitarie.

Comune

1. garanzia

1.1 autonomia

1.2 autonomia residua

Art. 16 1Il Comune è un ente di diritto pubblico. La sua esistenza è garantita.

2Esso è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi.

3A livello locale svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone.

Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

(del 23 novembre 2015)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 marzo 2015 [n. 7055](#) del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 novembre 2015 [n. 7055R](#) della Commissione della legislazione,

decreta:

•

◦ **Scopo**

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di preservare le condizioni fondamentali del vivere assieme, nel senso della garanzia della libera interazione sociale, quale elemento della protezione dei diritti di ciascuno e delle libertà altrui.

◦ **Divieto di dissimulazione del volto negli spazi pubblici**

Art. 2 ¹Nessuno può dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.

- ²Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.

◦ **Competenza e ammontare della multa**

Art. 5 ¹Le infrazioni intenzionali alla presente legge sono punite con la multa di competenza municipale da 100.– a 10'000.– franchi.

- ²La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero un'anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.
- ³Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili.

•

Legge sull'ordine pubblico (LOrP)

(del 23 novembre 2015)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 11 marzo 2015 [n. 7055](#) del Consiglio di Stato,

– visto il rapporto 18 novembre 2015 [n. 7055R](#) della Commissione della legislazione,

decreta:

•

○ **Scopo**

Art. 1 La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell'ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici.

○ **Infrazioni**

a) di competenza del municipio

Art. 2 ¹Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:

- a) praticano l'accattonaggio;
- b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l'autorità quando è avvenuta;
- c) omettono, malgrado l'ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
- d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
- e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
- f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
- g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all'aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l'articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
- h) praticano l'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;

- i) dissimulano o coprono il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico;
- l) obbligano, costringono o inducono in altro modo altri a dissimulare o coprire il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico.
- ²Il divieto di cui al capoverso 1 lettere i) e l) non si applica nel caso di uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all'esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari per motivi di salute, di sicurezza o di pratica sportiva, oppure in caso di usi e costumi locali in occasione di feste e manifestazioni religiose, culturali, artistiche, ricreative o commemorative.

- **Ammontare della multa**

Art. 5 ¹Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.– a 10'000.– franchi.

- ²La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

**Regolamento
sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione
del volto negli spazi pubblici (ROrP)**

(del 6 aprile 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 7 della legge sull'ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015;

visto l'art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015;

decreta:

Competenza

Art. 1 1I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.

2Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

Importi

Art. 2 1Per le infrazioni di cui all'art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

- a) accattonaggio da fr. 100.– a fr. 300.–
- b) animali vaganti da fr. 100.– a fr. 500.–
- c) edifici pericolanti da fr. 200.– a fr. 1'000.–
- d) imbrattamento di beni pubblici da fr. 200.– a fr. 500.–
- e) disturbo alla tranquillità pubblica da fr. 100.– a fr. 300.–
- f) schiamazzi notturni da fr. 100.– a fr. 300.–
- g) esercizio della prostituzione da fr. 200.– a fr. 500.–
- h) adescamento da fr. 200.– a fr. 500.–
- i) dissimulazione del volto da fr. 100.– a fr. 1'000.–
- l) costrizione a dissimulare il volto da fr. 200.– a fr. 2'000.–

2Per le infrazioni di cui all'art. 2 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

- a) dissimulazione da fr. 100.– a fr. 1'000.–
- b) costrizione alla dissimulazione da fr. 200.– a fr. 2'000.–

3In caso di recidiva, riservata l'applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell'autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dagli art. 5 cpv. 1 LOrP e 5 cpv. 1 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Anticipata garanzia

Art. 7 1Per la riscossione dell'anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

2La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.

Grazie alla riserva all'art. 2 cpv. 1 let. d LOrP i Comuni hanno invece la facoltà di meglio regolamentare le fattispecie rientranti nel littering e più in generale contenuti e modalità della pulizia cittadina.

Su importi e commisurazione delle multe in applicazione dell'art. 2 LOrP ricordiamo ancora le direttive del 10 marzo 2016 del Dipartimento delle istituzioni (in particolare il commento all'articolo 2 ROrP), pubblicate sul sito del Dipartimento delle istituzioni:

<http://www4.ti.ch/di/cosa-facciamo/legge-sullordine-pubblico-lorp-e-legge-sulla-dissimulazione-del-volto-negli-spazi-pubblici/>

Al proposito di multe di competenza comunale rinviamo infine anche alla circolare SEL n. 20160429-5 del 19 aprile 2016.

È gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti e auguri di Buon Anno.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

Copia per conoscenza a:

- Luca Filippini, Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch).